

L'Ufficio parlamentare di bilancio, oggi (a proposito dello studio di A. Vernata, L'Ufficio parlamentare di bilancio. Il nuovo organo ausiliare alla prova del primo mandato e della forma di governo, Napoli, 2020)

di Guido Rivosecchi

SOMMARIO: 1. Una ripresa degli studi sull'Ufficio parlamentare di bilancio nell'ambito dell'ormai consolidata disciplina del diritto costituzionale del bilancio. – 2. L'Ufficio parlamentare di bilancio tra Unione europea, Stato e autonomie territoriali. – 3. L'Ufficio parlamentare di bilancio, preteso potere dello Stato. – 4. Quali prospettive per l'Ufficio parlamentare di bilancio tra accentramento dei pubblici poteri, autonomie territoriali e legittimazione dell'organo?

1. *Una ripresa degli studi sull'Ufficio parlamentare di bilancio nell'ambito dell'ormai consolidata disciplina del diritto costituzionale del bilancio*

Ormai da qualche tempo si registra una significativa ripresa degli studi su temi inerenti a quello che può ormai essere definito il diritto costituzionale del bilancio. Essa ha interessato sia la manualistica specializzata¹, sia opere collettanee², sia studi monografici³, nonché saggi e articoli che, con sempre maggiore frequenza, vengono ospitati nelle riviste scientifiche, sino ad arrivare alla fondazione di nuovi periodici. Basti pensare all'ultimo nato, la Rivista “Bilancio, Comunità, Persona”, che, a distanza di soli tre anni dalla sua fondazione, già fornisce un prezioso punto di riferimento per gli studiosi e gli operatori del settore.

A tutto ciò deve aggiungersi la ripresa, a far data dal 2018, dei Convegni nazionali di Contabilità pubblica e bilancio, giunti ormai al quarto anno consecutivo, effetto della proficua collaborazione tra il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Pisa e il Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia⁴.

¹ Cfr., ad esempio, P. SANTORO, E. SANTORO, *Manuale di Contabilità e finanza pubblica*, Rimini, Maggioli Editore, 2018; A. MONORCHIO, L.G. MOTTURA, *Compendio di contabilità di Stato*, Bari, Cacucci, 2018.

² Cfr., ad esempio, A. CANALE, D. CENTRONE, F. FRENI, M. SMIRLODO (a cura di), *La Corte dei conti. Responsabilità, contabilità, controllo*, Milano, Giuffrè, 2020; V. TENORE, A. NAPOLI, *Studio sulla responsabilità amministrativo-contabile davanti alla Corte dei conti. Raccolta di studi sui temi più attuali innanzi alla Corte dei conti*, Napoli, ESI, 2019; V. TENORE, A. NAPOLI, *Studio sui controlli affidati dalla Costituzione alla Corte dei conti*, Napoli, ESI, 2020.

³ Cfr., di recente, M. CAREDDA, *Giudizio incidentale e vincoli di finanza pubblica. Il giudice delle leggi prima e dopo la crisi*, Torino, Giappichelli, 2019; E. CAVASINO, *Scelte di bilancio e principi costituzionali. Diritti, autonomie ed equilibrio di bilancio nell'esperienza costituzionale italiana*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020; L. BARTOLUCCI, *La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione. Procedure euro-nazionali di bilancio e responsabilità verso le generazioni future*, Padova, Cedam, 2020; E. D'ALTERIO, *Dietro le quinte di un potere. Pubblica amministrazione e governo dei mezzi finanziari*, Bologna, il Mulino, 2021.

⁴ Sono già stati pubblicati gli Atti del primo Convegno annuale di Contabilità pubblica svol-

Nel contesto sinteticamente richiamato, tra i recenti contributi della dottrina, si segnalano anche quelli rivolti a prendere in esame un organo che ha assunto un rilievo centrale nelle decisioni finanziarie, ma invero ancora non sufficientemente indagato. Si tratta dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio (d'ora in poi: UPB): l'organismo indipendente, previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 sul c.d. pareggio di bilancio e dalla legge rinforzata n. 243 del 2012 sull'attuazione dell'art. 81 Cost., a cui è affidata l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica allo scopo di valutare l'osservanza delle regole di bilancio. L'UPB opera nel "sistema" degli analoghi *Fiscal Council* istituiti dagli Stati membri dell'Unione europea, coordinati dall'*European Fiscal Board*, l'autorità chiamata a verificare l'andamento dei conti pubblici e il rispetto delle regole per conto della Commissione europea.

I *Fiscal Council* rispondono quindi all'esigenza di garantire nel sistema euro-nazionale di governo dei conti pubblici l'attendibilità delle stime previsionali sottoposte all'esame dei Parlamenti nazionali per assicurare la credibilità e la "tenuta" delle regole del diritto del bilancio⁵.

L'ordinamento italiano si è quindi dotato di un organismo indipendente a cui fonti costituzionali e rinforzate rimettono la valutazione degli scostamenti dalla disciplina di bilancio euro-unitaria e degli «eventi eccezionali» che possono giustificare tali deviazioni. Quelle affidate all'UPB sono dunque funzioni strumentali alle decisioni del Parlamento, distinte da quelle degli organi di controllo e giurisdizionali (Corte dei conti e Corte costituzionale), in quanto espressamente rivolte a valutare l'attendibilità delle proposte del Governo rispetto agli obiettivi di finanza pubblica al fine di consentire una decisione parlamentare maggiormente consapevole.

D'altra parte, anche qualora non fosse stato espressamente previsto, l'esigenza di introdurre un organismo indipendente a cui attribuire tali compiti era in

tosi il 6-7 dicembre 2018 all'Università degli Studi di Pisa (*La dimensione globale della finanza e della Contabilità pubblica*, Atti del Convegno annuale di Contabilità Pubblica. Pisa, 6-7 dicembre 2018, a cura di A. BALESTRINO, M. BERNASCONI, S. CAMPOSTRINI, G. COLOMBINI, M. DEGNI, P. FERRO, P.P. ITALIA, V. MANZETTI, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020), a cui hanno fatto seguito i Convegni tenutosi il 28-29 novembre 2019 all'Università Ca' Foscari di Venezia e il 17/19 dicembre 2020 all'Università degli Studi di Pisa (webinar), i cui Atti sono in corso di pubblicazione, a cui farà seguito il quarto Convegno annuale che si terrà il 16-17-18 dicembre 2021 presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.

⁵ In questa prospettiva, cfr. V. TONDI, *L'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio nel contesto internazionale ed europeo della governance economica*, Torino, Giappichelli, 2017; C. FASONE, D. FROMAGE, *Fiscal Councils: Threat or Opportunity for Democracy in the Post-Crisis Economic and Monetary Union?*, in L. DANIELE, P. SIMONE, R. CISOTTA (eds.), *Democracy in the EMU in the Aftermath of the Crisis*, Torino-Berlin, Springer, 2017, 165 ss.; J.E. ALT, D.D. LASSEN, *Fiscal councils and fiscal transparency*, in R. BEETSMA, X. DEBRUN (eds.), *Independent Fiscal Councils: Watchdogs or lapdogs?*, Londra, CEPR Press, 2018, 80 ss.; A. VERNATA, *Il ruolo dell'Ufficio parlamentare di bilancio nella forma di governo italiana: limiti e prospettive*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 3/2019, 22 ss.

qualche modo presupposta alla legge costituzionale n. 1 del 2012. Quest'ultima ha infatti introdotto in Costituzione nozioni sino a quel momento proprie della sola teoria economica come quelle di «fasi avverse e fasi favorevoli del ciclo economico», di «sostenibilità del debito» e di limiti all'indebitamento (artt. 81 e 119 Cost.) che presuppongono l'analisi delle fasi espansive e di quelle recessive in ordine all'ampiezza del disavanzo consentito per garantire l'effettiva giustiziabilità dei rinnovati parametri costituzionali. Da questi ultimi discende la necessità di adottare provvedimenti correttivi e la conseguente esigenza di misurare la congruità delle proposte avanzate dal Governo e discusse dal Parlamento rispetto al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea⁶. In altre parole, la riforma dell'art. 81 Cost. riflette un impianto teorico che esige di per sé l'introduzione di un organismo capace di attenuare le asimmetrie informative tra Governo e Parlamento per sorreggere adeguatamente le Camere⁷ in quella che ancora oggi rimane la più politica delle decisioni – il voto del bilancio – perché esprime le scelte impositive, allocative e redistributive nel finanziamento dei diritti.

La ricostruzione della decisione di bilancio nel suo inquadramento teorico-dogmatico e nelle sue linee evolutive dimostra come l'istituto sia rivolto *anzitutto* ad assicurare il *controllo democratico* sulle decisioni di finanza pubblica. Sul bilancio si è infatti storicamente sviluppato il conflitto tra i poteri per il controllo sull'impiego delle risorse ed è per questa ragione che, sin dalle origini, attorno all'istituto ruotano due aspetti cruciali del diritto costituzionale: da un lato, i soggetti che detengono il potere di bilancio, a cui si collega il tema centrale della loro legittimazione; e, dall'altro lato, le regole del procedimento e della decisione⁸.

In questa prospettiva, così come in passato, anche nel quadro della legge costituzionale n. 1 del 2012, le regole del procedimento e l'articolazione degli organi coinvolti nella decisione – pur se funzionali a osservare il precetto dell'equilibrio e ad assicurare l'attendibilità delle stime su cui si sviluppa la dialettica tra Governo e Parlamento – devono essere comunque strumentali a garantire le libere scelte della rappresentanza politica.

In una prima fase, soprattutto in occasione del dibattito che ha condotto alla legge costituzionale n. 1 del 2012 e all'istituzione dell'organo, l'UPB è stato

⁶ Sulle origini di questa prospettiva, poi largamente suffragata dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, cfr. G. RIVISECCHI, *L'indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e vincoli europei*, Padova, Cedam, 2007, spec. 43 ss.

⁷ Al riguardo, cfr., in maniera significativa, C. BERGONZINI, *Parlamento e decisioni di bilancio*, Milano, FrancoAngeli, 2014, 204 ss.

⁸ Per l'approfondimento di questa prospettiva, cfr. M. LUCIANI, *Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini*, in *Scritti in onore di Antonio D'Atena*, vol. III, Milano, Giuffrè, 2015, 1673 ss.; Id., *Bilancio, forma di governo, forma di Stato*, in *Costituzione e bilancio*, a cura di C. BERGONZINI, Milano, FrancoAngeli, 2019, 39 ss.; nonché G. RIVISECCHI, *Il bilancio nel diritto pubblico italiano*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, n. 3/2020, 1 ss.

oggetto di significativo approfondimento della dottrina⁹. Successivamente, lo sviluppo degli studi sul *Fiscal Council* italiano ha fatto registrare una fase di quiescenza per poi riprendere con rinnovata intensità, soprattutto negli ultimi anni, tra l'altro in prossimità della conclusione del primo mandato dell'organo (peraltro ancora di là da venire, in forza della *prorogatio* accordata agli attuali componenti del Consiglio)¹⁰.

È in questa prospettiva che si colloca anche lo studio di Andrea Vernata rivolto ad approfondire il ruolo dell'UPB nella forma di governo, tenendo conto dell'incidenza sull'istituzione dell'organo assunta dalla crisi economico-finanziaria del 2011 e dalle conseguenti "reazioni" del diritto dell'Unione europea.

In particolare, la monografia si articola in quattro capitoli: nel primo viene preso in esame il peculiare contesto della crisi dei debiti sovrani e il rafforzamento dei vincoli europei al governo dei conti pubblici degli Stati dell'Eurozona, sino all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2012 e della legge n. 243 del 2012; nel secondo vengono analizzate organizzazione e funzioni dell'UPB; nel terzo l'attività dell'organo è presa in esame nella prospettiva della

⁹ Cfr. C. GORETTI, *Pareggio di bilancio e credibilità della politica fiscale: il ruolo del fiscal council nella riforma costituzionale italiana*, Intervento alla Giornata di studio organizzata dalla Assemblea Regionale Siciliana, *Il ruolo degli apparati serventi delle Assemblée legislative tra tradizione e linee di sviluppo*, Palermo, 20 gennaio 2012 (reperibile al sito www.astrid-online.it); L. GIUNTI, *Il CBO alla "portoghese": una nota stonata nel finale della legislatura?* (12/12/2012), in www.astrid-online.it; M. CAUSI, *La legge "rafforzata" di bilancio, il CBO alla portoghese e i commenti all'amatriciana* (15/12/2012), in www.astrid-online.it; L. GIUNTI, *Ancora sul CBO alla portoghese: una replica a Marco Causi*, *ivi*; D. CABRAS, *Un Fiscal Council per l'Italia*, in *Il Filangieri – Quaderno 2011 – Costituzione e pareggio di bilancio*, a cura di V. LIPPOLIS, N. LUPO, G.M. SALERNO, G. SCACCIA, Napoli, Jovene, 2012, 177 ss.; L. GIUNTI, *Prime note sulla costituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, in *Astrid Rassegna*, n. 6/2013 (reperibile al sito www.astrid-online.it); L. GIANNITI, C. GORETTI, *Prime note sulla costituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, in *Riv. Giur. Mezzogiorno*, n. 1-2/2013, 81 ss.; E. GRIGLIO, *Il "nuovo" controllo parlamentare sulla finanza pubblica: una sfida per i "nuovi" regolamenti parlamentari*, in questa *Rivista*, n. 1/2013, 1 ss.; R. LOIERO, *La nuova governance europea di finanza pubblica e il ruolo dell'Ufficio parlamentare di bilancio* (31 luglio 2013), in *Federalismi.it*, 1 ss.; A. RAZZA, *L'ufficio parlamentare di bilancio nella nuova governance della finanza pubblica*, in *Riv. Giur. Mezzogiorno*, n. 4/2013, 893 ss.; M.P. CHITI, *L'Ufficio parlamentare di bilancio e la nuova governance della finanza pubblica*, in *Astrid Rassegna*, n. 1/2014 (reperibile al sito www.astrid-online.it); P. MAGARÒ, *L'Ufficio parlamentare di bilancio*, in *Aspetti della governance economica nell'UE e in alcuni Stati dell'Unione*, a cura di A. GIOVANNELLI, Torino, Giappichelli, 2014, 92 ss.

¹⁰ Significativi, al riguardo, i tre studi monografici pubblicati tra il 2017 e il 2021: cfr. V. TONTI, *L'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio nel contesto internazionale ed europeo della governance economica*, cit., *passim*; A. VERNATA, *L'Ufficio parlamentare di bilancio. Il nuovo organo ausiliario alla prova del primo mandato e della forma di governo*, Napoli, Jovene, 2020; N. PETTINARI, *L'organismo indipendente di bilancio in Italia. Origini, caratteristiche, prospettive*, Torino, Giappichelli, 2021; nonché i contributi di V. MANZETTI, *L'originale modello italiano: l'organismo indipendente di bilancio "presso" il Parlamento* (30 dicembre 2016), in *Federalismi.it*, n. 26/2016, 1 ss.; A. SIKERA, V. MANZETTI, *Gli Organismi indipendenti di bilancio* (25 gennaio 2017), in *Federalismi.it*, n. 26/2016, 1 ss.; Y. GUERRA, *L'Ufficio parlamentare di bilancio nel contesto costituzionale del governo dei numeri*, in *Il governo dei numeri. Indicatori economico-finanziari e decisione di bilancio nello Stato costituzionale*, a cura di C. CARUSO, M. MORVILLO, Bologna, il Mulino, 2020, 285 ss.

forma di governo italiana, valorizzando la sua strumentalità nei confronti di Parlamento e Governo e le possibili interazioni con il ruolo del Presidente della Repubblica e con quello della Corte costituzionale; nel quarto capitolo viene infine sviluppata una comparazione tra il *Fiscal Council* italiano, da un lato, e il *Congressional Budget Office* statunitense e l'*Haut Conseil des finances publiques* francese, dall'altro lato.

Nel complesso, la monografia si sofferma sulle trasformazioni progressivamente intervenute sulla decisione di bilancio e sul difficile processo di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012 nel quadro più ampio della *governance* economica europea, sino all'introduzione dell'UPB¹¹.

2. *L'Ufficio parlamentare di bilancio tra Unione europea, Stato e autonomie territoriali*

La questione dell'analisi organizzativa e funzionale dell'UPB è poi resa più complessa dalla duplice “apertura” espressa dalla Costituzione italiana in favore della dimensione regionale-locale, da un lato, e di quella sovranazionale, dall'altro lato.

Dal primo punto di vista, deve essere richiamato il valore costituzionale dell'autonomia territoriale e il suo nesso con il principio democratico che ha indotto il Costituente a introdurre le Regioni e a favorire, soprattutto con la riforma del Titolo V del 2001, sistemi di autogoverno nell'ambito delle istituzioni territoriali al fine di accrescere il peso del cittadino nei processi decisionali pubblici, concorrendo, in tal modo, al perseguimento degli ideali di matrice kelseniana quanto al rapporto tra democrazia e partecipazione dei membri dell'ordinamento alla sua creazione¹². In questo senso, gli Stati federali e gli Stati regionali hanno valorizzato l'autonomia finanziaria degli enti decentrali e, quindi, la centralità non più del solo *bilancio dello Stato*, ma dei *bilanci pubblici*, quale strumento di indirizzo politico degli enti sub-statali e di realizzazione delle politiche pubbliche.

Dal secondo punto di vista, non possono non essere considerati i processi di integrazione sovranazionale – e, in particolare, quello rappresentato dall'Unione europea – che hanno concorso in maniera decisiva a modificare contenuti e procedure della decisione di bilancio sino alla costituzionalizzazione dei precetti dell'equilibrio e della sostenibilità delle finanze pubbliche, segnata da clausole di autolimitazione della sovranità nel governo dei conti pubblici in favore del diritto dell'Unione europea (artt. 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost.), pur con tutti gli elementi di duttilità ad esse connessi che consentono – come ben dimostrano le vicende più recenti – deroghe all'equilibrio in relazione all'andamento del ciclo economico e alle crisi, economiche e sanitarie.

¹¹ Cfr. A. VERNATA, *L'Ufficio parlamentare di bilancio*, cit., 5 ss.

¹² Cfr. H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, trad. it. Milano, Ed. Comunità, 1952, 288 ss.

In questo contesto di riferimento, occorre tenere ben presenti due premesse, specie ai fini dell'analisi del ruolo assunto dall'UPB nel sistema. La prima è che, tra le decisioni del Parlamento, il bilancio da un lato è quella più politica, perché determina le scelte impositive, allocative e redistributive su cui si è storicamente sviluppato il conflitto tra Governo e Parlamento, al punto tale che non pochi, in passato, dubitavano che la legge di bilancio potesse essere sottoposta a controllo di costituzionalità, trattandosi, appunto, di decisione a contenuto massimamente politico¹³; orientamento, quest'ultimo, largamente superato dagli ultimi dieci anni di giurisprudenza costituzionale in cui la Corte ha sviluppato un incisivo sindacato su ogni forma di illegittimo ampliamento della capacità di spesa delle leggi in contrasto con il precetto della copertura finanziaria e dell'equilibrio¹⁴. Dall'altro lato, il bilancio, pur rimanendo la più politica delle decisioni, ha assunto nel corso del tempo una complessità sempre maggiore con l'effetto di accrescere il ruolo delle strutture tecniche di ausilio alle decisioni governative e parlamentari (la Ragioneria Generale dello Stato, i Servizi parlamentari del bilancio e, appunto, l'UPB) nel tentativo di assicurare l'adeguamento dei processi decisionali al vincolo finanziario. Al riguardo, deve essere però ricordato che i profili e gli apparati tecnici della decisione non sono mai neutrali sul piano delle scelte politiche¹⁵, come ben dimostrano le trasformazioni delle procedure di bilancio quanto al rapporto tra ciò che è effettivamente rimasto "catturato" e governato dal diritto costituzionale e ciò che, invece, tende a essere attratto a sedi non sempre dotate di piena legittimazione democratica¹⁶.

Una seconda premessa di cui tenere conto è che, ora come in passato, il bilancio costituisce anzitutto l'atto legislativo idoneo a consentire all'amministrazione la legittima realizzazione delle spese che non potrebbero essere effettuate senza l'iscrizione appunto nel bilancio del relativo importo (la c.d. funzione autorizzativa)¹⁷, sicché per tentare di inquadrare la decisione di bilancio occorre

¹³ Che gli equilibri di bilancio fossero considerati obiettivi politici piuttosto che obbligazioni giuridiche in senso proprio è ricordato, ad esempio, da G. SCACCIA, *La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio*, in *Il Filangieri – Quaderno 2011, Costituzione e pareggio di bilancio*, cit., 179.

¹⁴ Sul punto, cfr. G. RIVOSECCHI, *Autonomia finanziaria ed equilibrio di bilancio degli enti territoriali*, in *Costituzione e bilancio*, cit., 259 s.

¹⁵ Al riguardo, è d'obbligo il richiamo alla lezione di C. SCHMITT, *L'epoca delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni* (1929), ora in ID., *Le categorie del politico*, a cura di G. MIGLIO, P. SCHIERA, Bologna, il Mulino, 1972, 182 s.

¹⁶ Sulla "cattura" della dimensione economico-finanziaria da parte del diritto costituzionale, quale elemento caratterizzante delle Costituzioni democratico-pluralistiche del secondo dopoguerra, cfr. M. LUCIANI, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 1996, 161 ss.

¹⁷ Sottolineano, in maniera già allora evidente, questa funzione del bilancio L. BIANCHI D'ESPINOSA, *Il Parlamento*, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, diretto da P. CALAMANDREI, A. LEVI, II, Firenze, Barbera, 1950, 47, secondo il quale il bilancio si risolverebbe in atto di rimozione dei limiti all'esercizio della potestà impositiva e di spesa del Governo e R. ONOFRI, *Programmazione e bilancio*, Milano, Giuffrè, 1970, 3 ss.; nonché V. SICA, *Bilancio dello Stato e programmazione economica*

necessariamente avvalersi anche degli istituti della contabilità pubblica al fine di prendere in esame i processi di determinazione delle grandezze macroeconomiche rilevanti per la finanza pubblica (il sistema dei saldi; i limiti al disavanzo e al debito) e le relative tecniche nelle decisioni finanziarie.

L'istituzione dell'UPB trova fondamento negli assunti qui richiamati e risponde agli obblighi posti dal diritto dell'Unione europea. Essa, al contempo, non può prescindere da specifiche esigenze di legittimazione dell'organo nel sistema, tenendo conto di quanto la decisione di bilancio incida sul pluralismo istituzionale paritario delineato dal Titolo V Cost. e sulle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni in un sistema connotato da una finanza territoriale di carattere pressoché integralmente derivato¹⁸.

In questo contesto, anche a causa dell'inadeguatezza manifestata dal Parlamento nello sviluppare un incisivo controllo sulla finanza pubblica, sugli organi di garanzia finisce oggi per scaricarsi l'onere di verificare che lo Stato e le autonomie territoriali, preposti alla cura dei diritti in base alle rispettive competenze, siano dotati di adeguate risorse.

In primo luogo, si tratta di controllare che i diritti, almeno nel loro nucleo essenziale, siano adeguatamente finanziati, perché «è la garanzia dei diritti incompressibili [vale a dire il loro nucleo incompressibile] ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»¹⁹.

In secondo luogo, nelle relazioni finanziarie tra Stato e autonomie territoriali deve essere garantito un adeguato finanziamento delle funzioni distribuite tra i diversi livelli territoriali di governo per l'erogazione delle prestazioni. Non va infatti dimenticato che dei tre grandi diritti sociali che assorbono larghissima parte delle risorse (salute, istruzione e previdenza), il primo e in buona parte il secondo sono affidati alla cura delle Regioni²⁰: conseguentemente devono essere assicurate adeguate risorse finanziarie per soddisfare questi diritti.

In un sistema in cui – come si diceva – la finanza territoriale è ancora in

(*profili giuridici*), Napoli, Libreria Liguori, 1964, 34 ss., che vi individua la legge di approvazione dei contenuti del bilancio previamente definito dall'Esecutivo. Sulla c.d. funzione autorizzativa del bilancio, si vedano le pregnanti considerazioni di A. BRANCASI, *Legge finanziaria e legge di bilancio*, Milano, Giuffrè, 1985, 207 ss. e 523 ss. Al riguardo, cfr. anche P. DE IOANNA, C. GORETTI, *La decisione di bilancio in Italia. Una riflessione su istituzioni e procedure*, Bologna, il Mulino, 2008, 147 che definiscono la funzione autorizzativa del bilancio quale «proiezione finanziaria del principio di legalità».

¹⁸ Per l'approfondimento di questa prospettiva, cfr. G. RIVISECCHI, *Che ha di federale il «federalismo fiscale»? Brevi riflessioni a dieci anni dalla riforma*, in *Scritti per Roberto Bin*, a cura di C. BERGONZINI, A. COSSIRI, G. DI COSIMO, A. GUAZZAROTTI, C. MAINARDIS, Torino, Giappichelli, 2019, 339 ss.

¹⁹ Sent. n. 275 del 2016, punto n. 11 del “Considerato in diritto”, con un'affermazione molto netta e impegnativa, dopo anni di giurisprudenza costituzionale sui diritti finanziariamente condizionati.

²⁰ Sul punto, cfr., ad esempio, M. LUCIANI, *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della Corte costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 3/2016, 14 s.

larga parte di carattere derivato e in cui lo Stato esercita una stingente funzione di coordinamento finanziario, gli enti sub-statali possono assicurare le prestazioni ad essi affidate soltanto se viene garantita la congruità e la stabilità delle risorse necessarie e l'effettiva autonomia nel disporre, come confermato dalle drammatiche vicende della pandemia.

È per questo che la capacità di erogare i livelli essenziali diviene il parametro su cui misurare quanto alle leggi statali la ragionevolezza dei “tagli lineari” dei finanziamenti agli enti sub-statali²¹ e, quanto alle leggi regionali, la proporzionalità delle scelte allocative delle Regioni a tutela dei diritti a prestazione, individuando i livelli stessi il limite oltre il quale non può essere compresa la spesa costituzionalmente necessaria al soddisfacimento dei diritti²². Ciò significa che, una volta determinati, i livelli essenziali indicano la necessaria soglia di tutela da garantire in tutto il territorio nazionale e il finanziamento delle prestazioni in essa incluse deve ritenersi costituzionalmente vincolato, a meno di pregiudicare l'eguaglianza dei diritti che invece si è scelto di garantire²³.

In questa prospettiva, la Corte costituzionale, collocando la questione della decisione di bilancio tra forma di governo e forma di Stato, ha affermato che le proroghe dei vincoli al finanziamento regionale devono collocarsi entro le compatibilità finanziarie definite nell'ambito di un trasparente confronto tra Governo e Parlamento²⁴, censurando la sottrazione al controllo parlamentare della definizione delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni per effetto dei maxi-emendamenti²⁵. Ciò, presumibilmente, per affermare che le ricadute sui servizi erogati dalle Regioni, che i “tagli” alle risorse possono produrre, devono essere valutate in sede politica, affinché vi sia una piena consapevolezza e assunzione di responsabilità. Ne consegue che, quando viene in questione il finanziamento dei diritti nelle relazioni tra i diversi livelli territoriali di governo, i Giudici costituzionali sembrano assumere un orientamento maggiormente severo nei confronti dell'abuso del maxi-emendamento di quanto non abbiano sinora fatto sul piano dei rapporti tra Governo e Parlamento.

Non molto di più, tuttavia, deve essere chiesto alla Corte costituzionale nel controllo sui bilanci e, quindi, sull'impiego delle risorse per finanziare i diritti tra Stato e autonomie territoriali.

²¹ Cfr., in particolare, sentt. n. 65 del 2016, punto n. 5.3.1 del “Considerato in diritto”; nonché n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.

²² Cfr., in particolare, sentt. n. 169 del 2017 e n. 117 del 2018.

²³ Per lo sviluppo di questa prospettiva, cfr. G. RIVOSECCHI, *Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia*, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, *Annuario 2018. La geografia del potere. Un problema di diritto costituzionale*, Atti del XXXIII Convegno annuale, Firenze, 16-17 novembre 2018, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, 357 ss. e 406.

²⁴ Cfr. sent. n. 103 del 2018, punto n. 6.4.2 del “Considerato in diritto”.

²⁵ V., ancora, sent. n. 103 del 2018, punto n. 6.4.2 del “Considerato in diritto”.

La soluzione andrebbe infatti ricercata nella valorizzazione degli istituti e delle sedi di leale collaborazione tra Stato e Regioni in cui sia garantito un confronto leale sulle funzioni che le Regioni devono svolgere e, in seguito, sulle risorse da trasferire. All'opposto, le più recenti vicende del regionalismo italiano mostrano uno scarto evidente tra la valorizzazione degli istituti di leale cooperazione nelle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, e la pratica effettiva di governo della finanza pubblica con la quale lo Stato finisce, invece, per imporre agli enti territoriali gli incisivi obiettivi del coordinamento finanziario, con effetti limitativi sulla loro autonomia politica²⁶.

In questo contesto, occorre interrogarsi sulla natura e sulle funzioni affidate dell'UPB al fine di favorire l'armonico inserimento dell'organo nel quadro delineato dal diritto euro-unitario, anche in relazione al pluralismo istituzionale paritario postulato dal Titolo V Cost.

3. *L'Ufficio parlamentare di bilancio, preteso potere dello Stato*

Alla stregua di quanto detto, si riscontrano alcuni profili problematici che richiedono un supplemento di riflessione critica rispetto agli studi sull'UPB anche sopra richiamati.

Un primo aspetto dirimente attiene alla sua natura, collocata ad esempio nello studio di Andrea Vernata al crocevia tra quella di organo ausiliario e quella di autorità amministrativa indipendente²⁷, quantomeno relativamente al “modello” a cui si ispira la disciplina organizzativa²⁸, quale riflesso del preteso carattere «eurounitariamente necessario» del *Fiscal Council* stesso²⁹.

Anche a voler ammettere – conclusione assai problematica – che la costituzionalizzazione del principio del pareggio fosse necessaria in quanto impo-

²⁶ Per un approfondimento, cfr. G. RIVOSECCHI, *Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia*, cit., 404 ss.

²⁷ Cfr. A. VERNATA, *L'Ufficio parlamentare di bilancio*, cit., 73 ss.

²⁸ Cfr. A. VERNATA, *L'Ufficio parlamentare di bilancio*, cit., 84 ss., spec. 91, il quale parla di «configurazione *sui generis* dell'UPB, non riconducibile a pieno né alla categoria delle autorità amministrative indipendenti, né a quella di mero organo interno del Parlamento» e opportunamente rileva che l'assimilazione alle autorità amministrative indipendenti non è stata portata a compimento per evitare il rischio di una riduzione dei poteri discrezionali del Parlamento. Sul punto, cfr. M.P. CHITI, *L'Ufficio parlamentare di bilancio e la nuova governance della finanza pubblica*, cit., 6 s., che non a caso paventava il rischio che l'assimilazione dell'UPB alle autorità amministrative indipendenti avrebbe potuto concorrere a una delegittimazione del Parlamento. Sulla necessità di tenere ben distinti i ruoli rispettivamente affidati a Governo e Parlamento, da un lato, e all'UPB, dall'altro lato, per preservare il principio della responsabilità politica, cfr. D. CABRAS, *Un Fiscal Council in Parlamento* (17 ottobre 2012), in *Federalismi.it*, n. 20/2012, 26 s.

²⁹ Così, A. VERNATA, *L'Ufficio parlamentare di bilancio*, cit., 66 ss., che discorre anche di «natura para-costituzionale dell'obbligo di istituire un *fiscal council*» (ivi, 69).

sta dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea³⁰, è ancora più dubbio che l'introduzione del *Fiscal Council* costituisca diretto e immediato riflesso di tale impostazione. A tacer d'altro, come osserva lo stesso Vernata³¹, dell'introduzione di organismi di questo tipo si discute sin dagli anni Settanta, specie nelle varie occasioni in cui, a seguito delle manovre finanziarie, si sono determinati scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, sull'assunto che fosse (e sia) necessario colmare le asimmetrie informative tra Governo e Parlamento specie dal punto di vista della validazione dei dati relativi all'andamento dei conti pubblici monopolizzati dalla Ragioneria Generale dello Stato³². È questa, più in generale, una condizione che pare da tempo imprescindibile nell'intento di conseguire il rafforzamento della funzione di controllo parlamentare³³.

Certo, come si detto, la legge costituzionale n. 1 del 2012 e l'introduzione del principio dell'equilibrio enfatizzano tali aspetti critici, postulando l'introduzione di organismi appositamente deputati alla verifica dell'andamento e delle proiezioni delle finanze pubbliche. La soluzione, però, non era costituzionalmente imposta nel senso dell'introduzione dell'UPB poiché i principi previsti dal quadro euro-unitario avrebbero potuto essere parimenti soddisfatti mediante il potenziamento dei Servizi parlamentari del Bilancio, sia pure a condizione di rafforzarne i caratteri di autonomia e indipendenza³⁴, o affidando le richiamate

³⁰ Sul punto, in maniera dubitativa, cfr. G. RIVOSECCHI, *Il c.d. pareggio di bilancio tra Corte e legislatore, anche nei suoi riflessi sulle regioni: quando la paura prevale sulla ragione*, in *Rivista AIC*, n. 3/2012, 1 ss.; ID., *Legge di bilancio e leggi di spesa tra vecchio e nuovo articolo 81 della Costituzione*, in *Rivista della Corte dei conti*, n. 1-2, 2013, 457 ss.

³¹ Cfr. A. VERNATA, *L'Ufficio parlamentare di bilancio*, cit., 64.

³² Cfr. M.T. SALVEMINI, *Poteri di bilancio e sistema istituzionale italiano. L'organizzazione indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti dei conti pubblici*, in AA.VV., *Dalla crisi economica al pareggio di bilancio. Prospettive, percorsi e responsabilità*, Atti del 58° Convegno di Studi di Scienza dell'amministrazione, Varenna, 20-22 settembre 2012, Milano, Giuffrè, 2013, 371 ss.

³³ In questa prospettiva, ad esempio, G. AMATO, *L'ispezione politica del Parlamento*, Milano, Giuffrè, 1968, 24, il quale rileva che tale asimmetria informativa si traduce in sostanziale «divario di potere» tra Governo e Parlamento; T. MARTINES, *Centralità del Parlamento e regolamenti parlamentari in riferimento alle formazioni sociali e al sistema delle autonomie*, in *Il Parlamento nella Costituzione e nella realtà. Atti, regolamenti e prassi della Camera nella VII legislatura*, Milano, 1979, 540, che sottolinea come una serie di informazioni sfuggano alla percezione delle Camere e comunque il Parlamento non sia in grado di utilizzarle a fini di controllo; A. PACE, *Art. 82*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA, A. PIZZORUSSO, *La formazione delle leggi, tomo II, art. 76-82*, Bologna-Roma, Zanichelli – Il Foro Italiano, 1979, 312; ID., *Il potere di inchiesta tra maggioranza e minoranza*, in *Il Parlamento nella Costituzione e nella realtà*, cit., 273; nonché G. RIVOSECCHI, *I poteri ispettivi e il controllo parlamentare: dal question time alle Commissioni di inchiesta*, in *Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione*, a cura di E. GIANFRANCESCO, N. LUPO, Roma, Luiss University Press, 2007, 190 s.

³⁴ In questa prospettiva, cfr. P. DE IOANNA, *Parlamento e spesa pubblica. Profili costituzionali del bilancio pubblico in Italia*, Bologna, il Mulino, 1993, 43 ss.; A. PALANZA, *L'informazione tecnica nelle procedure parlamentari: la esperienza dei servizi del bilancio della Camera e del Senato*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1998, 753 ss., spec. 757 ss.

funzioni ad organi di rilievo costituzionale già da tempo istituiti, come la Corte dei conti, trattandosi di organi di natura magistratuale e quindi capaci di soddisfare i requisiti dell'imparzialità e dell'indipendenza.

La scelta – *una* (ma *non l'unica*) tra quelle costituzionalmente consentite – di istituire l'UPB con fonte di rango costituzionale, per quanto possa essere intesa come «tentativo di assicurare gli interlocutori internazionali (mercati finanziari *in primis*) in ordine al rispetto dei vincoli di bilancio europei»³⁵, implica la *sola* conseguenza che l'organismo non potrebbe essere soppresso se non mediante fonte di pari grado. Anche l'Autore lo riconosce³⁶, salvo poi fare discendere da tale inquadramento nella sistematica delle fonti la natura di potere dello Stato e la conseguente legittimazione dell'UPB a sollevare conflitti davanti alla Corte costituzionale, sostenuta in più passaggi dello studio³⁷ e addirittura ipotizzata nei confronti della Corte stessa a difesa delle attribuzioni dell'organismo indipendente in punto di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio³⁸.

La tesi, già sviluppata dall'Autore in un articolo della Rivista del Gruppo di Pisa³⁹, può ritenersi, invero, assai controversa.

Non vi è dubbio che l'organo in parola abbia un fondamento costituzionale, rinvenibile nell'art. 5, comma 1, lett. f), della legge costituzionale n. 1 del 2012 che prevede «l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio». È altrettanto evidente che il Capo VII della legge n. 243 del 2012 (artt. 16-19), istitutivo dell'UPB, abbia dotato l'organo di piena autonomia organizzativa e finanziaria per garantire la massima indipendenza di giudizio nella verifica dell'andamento dei conti pubblici.

Non è tuttavia ben chiarito rispetto a quali *specifiche* attribuzioni l'UPB potrebbe sollevare conflitto tra poteri⁴⁰. Potrebbe forse discutersi, in astratto, della legittimazione dell'UPB nell'ipotesi in cui all'organo venisse precluso di pronunciarsi in sede di validazione delle stime previsionali di bilancio o in caso di mancata trasmissione dei dati da parte del Governo⁴¹.

Tuttavia, una volta che l'organo abbia esercitato le sue competenze, in una logica collaborativa, come quella ripetutamente valorizzata dalla giurisprudenza costituzionale, non si vede quale potrebbe essere l'attribuzione menomata. Ai

³⁵ A. VERNATA, *L'Ufficio parlamentare di bilancio*, cit., 71 s.

³⁶ Cfr. A. VERNATA, *L'Ufficio parlamentare di bilancio*, cit., 68.

³⁷ Cfr. A. VERNATA, *L'Ufficio parlamentare di bilancio*, cit., 73 ss., spec. 75 s. e 218.

³⁸ Cfr. A. VERNATA, *L'Ufficio parlamentare di bilancio*, cit., 117.

³⁹ Cfr. A. VERNATA, *Il ruolo dell'Ufficio parlamentare di bilancio nella forma di governo italiana*, cit., 28 s.

⁴⁰ Cfr. A. VERNATA, *L'Ufficio parlamentare di bilancio*, cit., 75 ss.

⁴¹ In questo senso, A. VERNATA, *L'Ufficio parlamentare di bilancio*, cit., 77, nota 87.

fini della legittimazione a sollevare il conflitto, non è infatti sufficiente il solo requisito dell'indipendenza, dovendosi invece verificare "in concreto" l'asserita lesione dell'attribuzione, tale da poter giustificare l'ulteriore «sfrangiamento» o «frammentazione» della nozione di potere⁴².

In questa prospettiva, lungi dal soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953 ai fini della legittimazione al conflitto tra poteri e dal configurare l'UPB un potere-organo⁴³, la normativa sopra richiamata disciplina le competenze di un organismo che, per quanto menzionato da fonte costituzionale e operante in attuazione di precetti normativi euro-unitari, sul piano "interno" finisce per svolgere funzioni di vigilanza e di natura prevalentemente consultiva, sia pure nell'ambito delle procedure di sorveglianza coordinate dall'*European Fiscal Board*, tutt'al più capaci di riattivare il dialogo politico tra le autorità di bilancio nazionali (Parlamento e Governo) e quelle europee (Commissione europea).

La prova più evidente di quanto detto è nell'assoluta mancanza di poteri interdittivi *propri* dell'organo nelle procedure di bilancio e nelle decisioni di finanza pubblica o anche soltanto di *funzioni attivabili autonomamente* per garantire il contraddittorio con il Governo quale riflesso dell'esercizio di *attribuzioni costituzionali* meritevoli di tutela davanti alla Corte, come già dimostra un rapido esame delle competenze affidate all'UPB dall'art. 18 della legge n. 243 del 2012.

Le analisi e le valutazioni spettanti all'UPB vanno infatti dalla validazione delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, alla valutazione di impatto dei provvedimenti legislativi di maggior rilievo, con particolare riguardo alla loro sostenibilità finanziaria, alla verifica degli eventuali meccanismi correttivi adottati in caso di scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e degli eventi eccezionali idonei a giustificare le deroghe al principio dell'equilibrio. Si tratta di competenze assai vaste e articolate, in larga parte di derivazione europea⁴⁴, capaci di contribuire a colmare le asimmetrie informative tra Governo e Parlamento e di fornire al decisore politico strumenti di valutazione particolarmente incisivi in quanto rimessi a un organismo dotato di autonomia e indipendenza di giudizio e quindi prezioso nell'incrementare la trasparenza e la consapevolezza degli effetti di breve e di lungo periodo delle decisioni di finanza pubblica. Nondimeno, l'attività dell'UPB non sembra mai tradursi in automatismi capaci di imporre a

⁴² In questa prospettiva, cfr., per tutti, A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, VI Ed., Torino, Giappichelli, 2019, 312 s.; E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, VII Ed., Torino, Giappichelli, 2021, 250 ss.

⁴³ Così, invece, A. VERNATA, *L'Ufficio parlamentare di bilancio*, cit., 75 ss., spec. 78.

⁴⁴ Nel senso che trovano fondamento presupposto alla legge n. 243 del 2012 in specifici atti normativi dell'Unione europea: la validazione delle previsioni macroeconomiche, ad esempio, è rimessa ai *Fiscal Council* dall'art. 4, comma 4, del Regolamento UE 473/2013; gli interventi sui programmi di bilancio nazionale sono previsti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento UE 473/2013; le valutazioni circa gli scostamenti dagli obiettivi derivanti da eventi eccezionali sono previste dall'art. 5, comma 2, lett. c), del Regolamento UE 473/2013.

Governo e Parlamento misure correttive delle stime o anche soltanto ulteriori oneri di motivazione rispetto alle decisioni finanziarie adottate.

Anche il noto istituto del *comply or explain* – che impone al Governo di adeguarsi alle valutazioni del *Fiscal Council* o di spiegare le ragioni per cui intende discostarsene e che dovrebbe costituire lo strumento capace di sorreggere il processo decisionale favorendone la trasparenza e la controllabilità a garanzia della funzione di validazione delle stime previsionali – nel caso italiano può essere attivato soltanto su richiesta di una minoranza delle Commissioni parlamentari competenti, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 3, della legge n. 243 del 2012⁴⁵. Ciò significa che, contrariamente a quanto accade, ad esempio, per il *CBO* statunitense o per altri *Fiscal Council*⁴⁶, l'UPB non dispone di alcuna *quota di potere* normativamente prevista capace di interferire con le decisioni degli organi politici.

Beninteso: a parere di chi scrive sotto questo profilo sembra condivisibile la scelta del legislatore italiano, rivolta, cioè, a istituire un organismo indipendente limitato allo svolgimento di funzioni di ausilio al decisore politico nel senso sopra cennato. Se, infatti, l'UPB travalicasse questi limiti rischierebbe di interferire con quella che rimane la decisione massimamente politica in ordine alle scelte impositive, allocative e redistributive nel finanziamento dei diritti costituzionali⁴⁷. Il compito dell'UPB è invece quello di fornire basi conoscitive e informative “certe” ai fini dello sviluppo di processi decisionali maggiormente trasparenti e consapevoli e in tal modo capaci di garantire maggiore attendibilità degli effetti delle decisioni di finanza pubblica senza che essi siano «ostaggio della dinamica tra maggioranza e opposizione»⁴⁸.

Eloquente, al riguardo, la testimonianza di una profonda conoscitrice dei *Fiscal Council* europei. Chiara Goretti, criticando la tesi che pretende di affidare agli organismi indipendenti il ruolo di *watchdog* a tutela dei diritti dei cittadini contro le asseritamente errate decisioni degli organi politici⁴⁹, afferma: «L'esperienza

⁴⁵ A tenore del quale: «Qualora [...] l'Ufficio esprima valutazioni significativamente divergenti rispetto a quelle del Governo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti di una Commissione parlamentare competente in materia di finanza pubblica, quest'ultimo illustra i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni ovvero ritiene di conformarle a quelle dell'Ufficio» (cors. ns.).

⁴⁶ Come ben dimostra la stessa analisi comparatistica di A. VERNATA, *L'Ufficio parlamentare di bilancio*, cit., 161 ss.

⁴⁷ Sui rischi di una mancata delimitazione delle funzioni dei *Fiscal Council* rispetto ai decisori politici, cfr., dal punto di vista della teoria economica istituzionale, C. GORETTI, *Una valutazione dell'attività dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio nell'ambito della revisione costituzionale sul pareggio di bilancio*, in *Costituzione e bilancio*, cit., 189 ss. e 197 (la quale sottolinea che prevedere un «potere di blocco dell'iter del disegno di legge di bilancio» finirebbe «per trasformare l'UPB in una sorta di magistratura con poteri *ex-ante* sull'esame parlamentare di bilancio» e, dal punto di vista giuspubblicistico, M.P. CHITI, *L'Ufficio parlamentare di bilancio e la nuova governance della finanza pubblica*, cit., 6 s.

⁴⁸ Così, N. LUPO, *La revisione costituzionale della disciplina di bilancio e il sistema delle fonti*, in *Filangieri – Quaderno 2011 – Costituzione e pareggio di bilancio*, cit., 122.

⁴⁹ Come sostenuto nella proposta di revisione del quadro delle regole di bilancio europee, presentata da quattordici economisti tedeschi e francesi e rivolta a fissare “tetti” prestabiliti alla

dimostra che difficilmente la costituzione di un FC influisce di per sé, con le analisi svolte, sull'orientamento della decisione di bilancio [...] L'efficacia di queste istituzioni richiede la condivisione, politica ma in ultima istanza dell'opinione pubblica, delle funzioni che sono chiamate a svolgere»⁵⁰. Lo scopo dei *Fiscal Council*, quindi, è tentare di «indurre i Governi a comportamenti responsabili in materia di politiche di bilancio»⁵¹.

In altri termini, utilizzando le categorie del Diritto costituzionale: il rendimento delle prestazioni dei *Fiscal Council* è questione che attiene alla legittimazione di tali organi, in quanto funzionali ad assicurare la trasparenza e la controllabilità delle decisioni di bilancio degli organi politici *anzitutto* di fronte al corpo elettorale, piuttosto che alla difesa di presunte attribuzioni costituzionalmente garantite attraverso la giustizia costituzionale.

Peraltro lo stesso Vernata non nega che proprio l'analisi comparatistica e sovranazionale dimostri come la funzione ausiliaria dei *Fiscal Council* europei sia rivolta anzitutto nei confronti dei Parlamenti nazionali⁵², prefigurando una stretta collaborazione con le Assemblee rappresentative⁵³.

In questo contesto, pur nella sua ambigua natura e nella conseguente difficoltà a ricondurre l'UPB al potere legislativo, non sussiste un interesse sostanziale alla difesa di attribuzioni costituzionalmente definite idonea a legittimare un frammento di “potere” nell'ambito dell'organizzazione complessa del potere legislativo⁵⁴, o, ancora meno, a scorgere nell'organismo un “nuovo” organo-potere, posta l'assoluta mancanza sotto il profilo soggettivo dei requisiti individuati dalla Corte per fondare la legittimazione nei giudizi per conflitto del Presidente della Repubblica⁵⁵, del Ministro della Giustizia⁵⁶, del Consiglio superiore della

crescita della spesa pubblica e a ridurre il rapporto debito/PIL, secondo grandezze predeterminate all'inizio di ogni legislatura: cfr. Bénassy-Quéré et al., *Reconciling risk sharing with market discipline: A constructive approach to euro area reform*, CEPR Policy Insight no. 91, Centre for Economic Policy Research, London, 2018, in www.cepr.org.

⁵⁰ C. GORETTI, *Una valutazione dell'attività dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio nell'ambito della revisione costituzionale sul pareggio di bilancio*, cit., 190.

⁵¹ L. LANDI, *Fiscal Council: una comparazione internazionale e il caso italiano*, in www.archivioiceradi.luiss.it, 6.

⁵² Cfr. A. VERNATA, *L'Ufficio parlamentare di bilancio*, cit., 75 e 141 ss.

⁵³ Al riguardo, cfr. C. FASONE, E. GRIGLIO, *Can Fiscal Council enhance the role of National Parliaments in the European Union? A comparative analysis*, in B. DE WITTE, A. HÉRITIER, A.H. TRECHSEL, *The Euro Crisis and the state of European Democracy*, EUI, 2013, 301 ss.

⁵⁴ Cfr., ad esempio, quanto all'articolazione del potere legislativo, la legittimazione delle Commissioni parlamentari di inchiesta (sentt. n. 231 del 1975 e n. 26 del 2008) e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (sentt. n. 49 del 1998; n. 502 del 2000; n. 69 e n. 174 del 2009).

⁵⁵ Cfr. sentt. n. 129 del 1981; n. 154 del 2004; n. 290 del 2007; n. 200 del 2006; n. 1 del 2013; n. 169 del 2018.

⁵⁶ Cfr. sentt. n. 379 del 1992; n. 419 del 1995; n. 7 del 1996; n. 380 e n. 383 del 2003; n. 284 del 2005.

magistratura⁵⁷ e della sua Sezione disciplinare⁵⁸, dell'ordine giudiziario⁵⁹, della Corte costituzionale stessa⁶⁰, nonché, in ordine agli unici soggetti legittimati estranei allo Stato-persona, del Comitato promotore del *referendum* abrogativo⁶¹ e, agli stessi fini, di cinque Consigli regionali⁶². Altrimenti opinando, si rischierebbe di determinare un'eccessiva “frammentazione” e “moltiplicazione” dei poteri non giustificata dalla concretezza dell'ipotizzata lesione, pregiudicando così la distinzione tra soggetto sostanziale (il potere) e quello processuale (l'organo) posta dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953⁶³.

In via di prassi, pur non essendo ovviamente l'argomento decisivo ai fini della legittimazione processuale dell'organo, deve poi essere sottolineato che sia il dibattito parlamentare relativo all'istituzione dell'UPB, sia il processo di attuazione della legge n. 243 del 2012 sono stati monopolizzati dalle scelte sulla composizione dell'organo e sulle modalità di nomina dei consiglieri, peraltro rimessa ad un apposito Protocollo sperimentale per l'istituzione dell'UPB elaborato dagli Uffici di Presidenza delle Commissioni bilancio di Camera e Senato, quasi che si trattasse di questione di *interna corporis* del Parlamento⁶⁴. Ciò dimostra non soltanto che l'istituzione dell'organismo è stata interpretata da Governo e Parlamento secondo una prospettiva tutt'altro che “europeista”⁶⁵, ma anche che le stesse Camere stentano a riconoscere in maniera adeguata il rilievo e l'autonomia dell'organo rispetto al potere legislativo.

Anche sotto il profilo oggettivo la tesi qui in esame sembra difficilmente sostenibile. Se l'UPB non è dotato di *poteri interdittivi* attivabili *autonomamente* e capaci di provocare almeno il contraddittorio con il Governo e l'automatico

⁵⁷ Cfr. sentt. n. 379 del 1992; n. 380 del 2003; n. 284 del 2005.

⁵⁸ Cfr. sent. n. 270 del 2002.

⁵⁹ Cfr. sentt. n. 84 del 1978; n. 404 del 2005; n. 73 del 2006; n. 57 del 2000; n. 88 del 2012; n. 183 del 2017.

⁶⁰ Cfr. ordd. n. 77 del 1981 e n. 261 del 2016.

⁶¹ Cfr. sentt. n. 69 del 1978; n. 30 e n. 31 del 1980; n. 49 del 1998; n. 174 del 2009; n. 169 del 2011; nonché ord. n. 195 del 2020.

⁶² Cfr. ord. n. 82 del 2016.

⁶³ Al riguardo, per tutti, cfr. G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale. II. Oggetti, procedimenti, decisioni*, Bologna, il Mulino, 2018, 272. In questa prospettiva, sull'esigenza di precisare le nozioni di “potere” e di “conflitto” in relazione agli organi parlamentari, v. anche G. RIVOSECCHI, *Il Parlamento nei conflitti di attribuzione*, Padova, Cedam, 2003, 60 ss.

⁶⁴ Della cui legittimità potrebbe peraltro dubitarsi poiché l'art. 16, comma 2, della legge n. 243 del 2012 – si ricordi, fonte rinforzata – rinvia espressamente ai regolamenti parlamentari per la costituzione del Consiglio dei tre membri: al riguardo, cfr. l'interessante ricostruzione e le considerazioni di C. BERGONZINI, *Parlamento e decisioni di bilancio*, cit., 217 s., secondo la quale «*parturient montes, nascetur ridiculus mus*».

⁶⁵ Per un'eloquente ricostruzione, cfr. L. GIUNTI, *Il CBO alla “portoghese”: una nota stonata nel finale della legislatura?*, cit.; M. CAUSI, *La legge “rafforzata” di bilancio, il CBO alla portoghese e i commenti all'amatriciana*, cit.; L. GIUNTI, *Ancora sul CBO alla portoghese: una replica a Marco Causi*, cit.

aggravamento procedurale nella decisione di bilancio in forza del *comply or explain*, non si vede quale possa essere l'attribuzione costituzionale menomata da eventuali decisioni degli organi politici che non tenessero conto dei rilievi del *Fiscal Council* o della mancata validazione delle previsioni macroeconomiche in occasione della presentazione del Documento di Economia e Finanza (DEF) e della sua Nota di aggiornamento (NADEF).

A voler assumere questa prospettiva, legittimate a sollevare conflitto tra poteri davanti alla Corte costituzionale sarebbero semmai le minoranze parlamentari, in quanto titolari del potere di attivare la procedura di *comply or explain* ai sensi del sopra richiamato art. 18, comma 3, della legge n. 243 del 2012 in caso di inadempienza del Governo di fronte della «richiesta di almeno un terzo dei componenti di una Commissione parlamentare competente in materia di finanza pubblica».

In conclusione, pur essendo l'UPB menzionato da fonte di rango costituzionale, quanto ai profili soggettivi dell'asserita legittimazione nei conflitti né la legge rinforzata, né altre fonti sembrano delineare attribuzioni sufficientemente precise tali da impegnare il potere legislativo o da fondare un organo-potere; quanto ai profili oggettivi le norme richiamate non delineano alcuna attribuzione interdittiva o impeditiva meritevole di essere tutelata davanti alla Corte costituzionale, risolvendosi, invece, nell'esercizio di «funzioni di analisi e consulenza»⁶⁶ di natura prevalentemente endoprocedimentale, come peraltro sembra sottolineare a più riprese lo stesso Autore⁶⁷.

La questione, semmai, si porrebbe sul piano del diritto euro-unitario, ben potendo gli organi costituzionali di garanzia richiamarsi *anche* alla funzione di validazione dell'UPB per favorire la ripresa del dialogo politico tra le autorità di bilancio nazionali e la Commissione europea o per consentire la limitazione dei tempi dell'esame parlamentare proprio al fine di consentire il riallineamento tra la decisione di bilancio nazionale e gli obiettivi di finanza pubblica fissati in sede europea.

È esattamente ciò che è accaduto nella “crisi istituzionale” dell'autunno del 2018 in occasione della mancata validazione delle previsioni macroeconomiche contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, allorquando dapprima il Presidente della Repubblica, nella lettera del 1° novembre 2018 indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri in occasione della presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio per il 2019, ha sollecitato la riapertura del dialogo con le istituzioni europee richiamandosi *anche*

⁶⁶ Come le definisce lo stesso A. VERNATA, *L'Ufficio parlamentare di bilancio*, cit., 126 ss.

⁶⁷ Cfr. A. VERNATA, *L'Ufficio parlamentare di bilancio*, cit., 120 e 144, ove, anche con riguardo al procedimento di validazione, si discorre di funzioni di «indubbio valore endoprocedimentale», strumentali a favorire il dialogo politico tra Governo e Parlamento e i «processi di convergenza» nelle decisioni di finanza pubblica.

alle valutazioni dell'UPB e, successivamente, la Corte costituzionale, con l'ord. n. 17 del 2019, nel dichiarare inammissibile il conflitto sollevato dal principale gruppo parlamentare di opposizione, pur senza richiamarsi esplicitamente al ruolo dell'UPB, ha giustificato la riduzione dei tempi dell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio in forza della necessità di rideterminare i saldi complessivi della manovra economico-finanziaria a seguito della «lunga interlocuzione con le istituzioni dell'Unione europea»⁶⁸, «riaperta» anche a seguito della mancata validazione da parte dell'organismo indipendente. Ciò conferma il carattere strumentale dell'UPB rispetto all'esercizio di poteri saldamente ascritti alla sfera degli organi politici, ai quali soltanto spetta la legittimazione al conflitto.

Sotto questo profilo, la questione qui in esame avrebbe potuto essere diversamente inquadrata se le funzioni di validazione dell'organismo indipendente fossero state affidate alla Corte dei conti, organo di natura magistratuale, e quindi soggettivamente legittimato a tutelare gli equilibri finanziari anche attraverso il conflitto tra poteri avente ad oggetto atti legislativi⁶⁹; conflitto in ipotesi elevabile avverso disposizioni di legge che interferiscano con le (ulteriori) funzioni affidate alla Corte dei conti quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive. All'opposto, la legge costituzionale n. 1 del 2012 ha colpevolmente scelto di non menzionare neppure la Corte dei conti, a fronte di una giurisprudenza costituzionale che, invece, ne ha ripetutamente valorizzato organizzazione e funzioni, riconducendole a pieno titolo al sistema delle garanzie dell'ordine costituzionale poiché esse trovano esplicito fondamento negli artt. 100 e 103 Cost., a tutela dell'indipendenza della Corte dei conti dal Governo in relazione al plesso dei compiti ad essa affidati⁷⁰.

4. *Quali prospettive per l'Ufficio parlamentare di bilancio tra accentramento dei pubblici poteri, autonomie territoriali e legittimazione dell'organo?*

Quanto detto non significa che l'UPB non possa costituire strumento prezioso a garanzia degli equilibri di bilancio e, più in generale, nella prospettiva

⁶⁸ Ord. n. 17 del 2019, punti n. 4.4 e n. 4.5 del “Considerato in diritto”.

⁶⁹ A seguito del superamento dell'originaria “chiusura” della Corte rappresentata dalla sentenza n. 406 del 1989 sui conflitti aventi ad oggetto atti legislativi per effetto delle successive sentt. n. 161 del 1995, n. 457 del 1999 e n. 139 del 2001.

⁷⁰ Tra le tante, cfr. sentt. n. 267 del 2006; n. 179 del 2007; n. 60 del 2013; n. 39 e n. 40 del 2014. In dottrina, sul punto, cfr. U. ALLEGRETTI, *Controllo finanziario e Corte dei conti: dall'unificazione nazionale alle attuali prospettive*, in *Rivista AIC*, n. 1/2013, spec. 10 ss.; G. D'AURIA, *Sull'ingresso in Costituzione del principio del “pareggio di bilancio” (a proposito di un recente parere delle sezioni riunite della Corte dei conti)*, in *Foro it.*, 2012, parte III, 55 s.; nonché G. RIVOSACCHI, *I controlli sulla finanza pubblica tra i diversi livelli territoriali di governo*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, n. 3/2019, 741 ss.

di una maggiore responsabilizzazione delle decisioni finanziarie di Governo e Parlamento.

Attraverso i diversi cicli di validazione che ha espletato, l'UPB ha conseguito una sua legittimazione nel tentativo di sviluppare processi decisionali secondo dinamiche maggiormente trasparenti e consapevoli quanto agli effetti sulla finanza pubblica, assicurando, al contempo, le funzioni di sorveglianza previste dall'ordinamento euro-unitario, come dimostrano i rilievi critici mossi in occasione della validazione delle previsioni macroeconomiche – culminati nella “minaccia” di non validazione del 2016 – e, soprattutto, le richiamate vicende relative alla mancata validazione delle stime previsionali nel 2018⁷¹.

Non va poi trascurato l'incisivo ruolo assunto dall'organo nel mettere a disposizione informazioni e dati al fine di favorire il dialogo politico e la convergenza tra le autorità di bilancio nazionali, anche mediante l'utilizzo di convenzioni e protocolli sottoscritti, ad esempio, con il Ministero dell'Economia⁷², la Ragioneria Generale dello Stato⁷³, l'Istat⁷⁴ e l'INPS⁷⁵.

In questa prospettiva, occorre sottolineare il ruolo svolto dall'UPB anche nei confronti del sistema delle autonomie territoriali; ruolo capace di tradursi nella produzione di studi e spunti di approfondimento ai fini del costituzionalmente corretto inquadramento e sviluppo delle relazioni finanziarie tra centro e periferia.

Da questo punto di vista, l'attività svolta dall'UPB può rivelarsi particolarmente proficua, specie nel contesto della c.d. legislazione della crisi, maturato ormai da oltre dieci anni e ora ulteriormente acuito dall'emergenza pandemica, che ha determinato un robusto accentramento delle competenze, della finanza e del fisco⁷⁶, capace di «deresponsabilizzare il potere politico», con il rischio di

⁷¹ Su entrambe le vicende, per un approfondimento cfr. C. GORETTI, *Una valutazione dell'attività dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio nell'ambito della revisione costituzionale sul pareggio di bilancio*, cit., 195 ss.; Y. GUERRA, *L'Ufficio parlamentare di bilancio nel contesto costituzionale del governo dei numeri*, cit., 311 ss.

⁷² Cfr. il Protocollo di intesa sottoscritto dall'UPB e Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo alla trasmissione delle informazioni necessarie ai fini della certificazione delle previsioni macroeconomiche e della valutazione della finanza pubblica (15 settembre 2014).

⁷³ Cfr. il Protocollo di intesa sottoscritto dall'UPB e Ragioneria Generale dello Stato per la messa a disposizione di dati e informazioni della banca dati delle amministrazioni pubbliche (1° aprile 2015).

⁷⁴ Cfr. l'Accordo quadro tra l'UPB e l'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) per disciplinare la collaborazione in materia di sviluppo di modelli di previsione macroeconomica e di scambio di dati (4 maggio 2017).

⁷⁵ Cfr. la Convenzione tra l'UPB e l'Istituto Nazionale di Previdenza sociale (INPS) per la disciplina dei dati statistici (31 luglio 2015).

⁷⁶ In questo senso, le significative considerazioni di M. BELLETTI, *La differenziazione in Emilia-Romagna tra rispetto dell'equilibrio di bilancio e tenuta dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali su base nazionale*, in AA.VV., *Regionalismo differenziato. Un percorso difficile*, Atti del convegno “Regionalismo differenziato: opportunità e criticità”, Milano, 8 ottobre 2019, in www.csfederalismo.it, 32, secondo il quale i tentativi di attivare il regionalismo differenziato possono essere interpretati come «una forma di reazione al corposo processo di ricentralizzazione attuato con la c.d. “legislazione

abbandonare il «modello costituzionale di pluralismo istituzionale e paritario che era già alla base della riforma del 2001»⁷⁷.

In questo contesto, l'informalità dei procedimenti che connota l'attività dell'organo qui in esame⁷⁸, sorretti da intese e accordi interistituzionali anziché – come postulerebbe la legge n. 243 del 2012 – da formali revisioni dei regolamenti parlamentari⁷⁹, sembra ancor più evidenziare, almeno sul versante “interno”, da un lato il carattere non sufficientemente definito delle competenze da parte delle fonti sub-costituzionali ai fini della legittimazione nel processo costituzionale e, dall'altro lato, il carattere prevalentemente conoscitivo-consultivo delle funzioni affidate all'UPB, per quanto rivolte a garantire una maggiore attendibilità degli effetti delle decisioni di finanza pubblica sia tra Governo e Parlamento, sia tra Stato e Regioni.

D'altra parte, è ancora ben lungi dal trovare attuazione l'art. 5, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 2012 che rimette ai regolamenti parlamentari la disciplina della «funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese, nonché alla qualità e all'efficienza delle pubbliche amministrazioni». Anche tale perdurante inattuazione della norma costituzionale dimostra come le Camere abbiano inteso presumibilmente confinare il ruolo dell'UPB in una prospettiva ausiliaria a quella del decisore politico e non già affidare all'organo attribuzioni costituzionali *proprie* capaci di attivare poteri interdittivi quale riflesso delle funzioni di sorveglianza della rete dei *Fiscal Council* europei.

Nondimeno, l'UPB è riuscito a ritagliarsi un suo spazio e una propria legittimazione nella forma di governo. La *ratio* istitutiva, le peculiari caratteristiche strutturali e funzionali del *Fiscal Council* consentono ad esso di intervenire tempestivamente e con modalità, specie nella fase di predisposizione del disegno di legge di bilancio, maggiormente incisive rispetto agli organi di controllo.

della crisi”, alla mancata approvazione della riforma costituzionale Boschi-Renzi, che avrebbe costituzionalizzato i citati processi di ricentralizzazione, e soprattutto alla mancata attuazione del c.d. federalismo fiscale, ovvero al mancato riconoscimento di autentica autonomia tributaria e finanziaria». Espressamente adesivo alla richiamata prospettiva di analisi anche S. PAJNO, *Il regionalismo differenziato tra principio unitario e principio autonomista: tre problemi* (4 marzo 2020), in *Federalismi.it*, n. 5/2020, 95 s.

⁷⁷ Così, F. GALLO, *I limiti del regionalismo differenziato*, in *Rassegna tributaria*, n. 2/2019, 240 ss. (cui appartengono le espressioni virgolettate), secondo il quale l'istituto qui in esame potrebbe rappresentare l'unico strumento a disposizione delle Regioni per «uscire dal tunnel in cui sono entrati il principio autonomistico e quello di sussidiarietà» (ivi, 242). La stessa prospettiva è ora ripresa e sviluppata da A. GIOVANARDI, D. STEVANATO, *Autonomia, differenziazione, responsabilità. Numeri, principi e prospettive del regionalismo rafforzato*, Venezia, Marsilio, 2020, *passim*, spec. 197 ss.

⁷⁸ Di «una sorta di dialogo istituzionale tra UPB e MEF», effetto di protocolli di lavoro condivisi, parla, ad esempio, Y. GUERRA, *L'Ufficio parlamentare di bilancio nel contesto costituzionale del governo dei numeri*, cit., 312.

⁷⁹ Sul mancato adeguamento dei regolamenti parlamentari, cfr. E. GRIGLIO, *Il Protocollo sull'ufficio parlamentare di bilancio: una “fuga” dai regolamenti parlamentari?*, in *Quad. cost.*, n. 1/2014, 116 ss.

Quanto detto assume tanto più rilievo se si tengono a mente le difficoltà sostanziali e processuali da sempre incontrate per assicurare gli equilibri finanziari e la giustiziabilità dell'art. 81 Cost.⁸⁰. La Corte dei conti può infatti sollevare questioni di legittimità costituzionale per violazione della regola dell'equilibrio soltanto in sede di giudizio di parificazione del bilancio dello Stato, intervenendo, cioè, a consuntivo dell'esercizio finanziario, quando gli effetti dell'eventuale violazione si sono già irreversibilmente consumati. Ciò perché, nonostante il suo attivismo degli anni più recenti⁸¹, non viene ancora percorsa con troppa convinzione dall'organo di controllo delle finanze pubbliche la strada che era stata aperta sin dalla "storica" sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 1976 sul riconoscimento della natura di giudice «ai limitati fini» del promovimento della questione di legittimità costituzionale⁸². Né è ipotizzabile, nei casi in cui potrebbe venire in questione la "tenuta" dell'intera manovra finanziaria, che si possano sempre attendere i tempi dell'accesso alla giustizia costituzionale.

È infine opportuno richiamare l'attenzione su un'ultima questione che colpisce in ordine all'attuale funzionamento dell'UPB. Dal punto di vista dell'economista istituzionale (e non solo) ci si potrebbe chiedere quale sia il costo reputazionale di un organismo che opera da quasi due anni in regime di *prorogatio* per responsabilità dei Presidenti di Assemblea che non hanno provveduto ad avviare il procedimento di rinnovo della composizione dell'organo. Davvero si può pensare che il *Fiscal Council* che fa dell'autonomia e dell'assoluta indipendenza di giudizio il suo punto di forza possa costituire strumento di conformazione dei comportamenti del decisore politico quando non sono neppure rispettate le norme di legge sulla durata del suo mandato e sull'obbligo di rinnovo e del quale, quindi, non è dato sapere sino a quando dovrà operare in queste condizioni?

Tale scelta rischia di depotenziare l'autorevolezza dell'organo, di ridurne la legittimazione e di svilire le sue rilevanti funzioni a mere questioni di *interna corporis* del Parlamento, con il rischio di provocare il disallineamento rispetto a quanto previsto da fonti costituzionali e dal diritto dell'Unione europea.

L'auspicio è che l'UPB possa invece mantenere quella legittimazione che aveva faticosamente acquisito nel sistema istituzionale tra Unione europea, Stato e autonomie territoriali.

⁸⁰ Al riguardo, cfr. G. SCACCIA, *La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio*, cit., 211 ss.; G. RIVOCCHI, *L'equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla giustiziabilità*, in *Rivista AIC*, n. 3/2016, 18 ss.

⁸¹ Per un recente approfondimento, cfr. G. RIVOCCHI, *L'ausiliarità in trasformazione: le virtualità multiple della funzione di controllo della Corte dei conti*, in *Il governo dei numeri*, cit., 317 ss., spec. 327 ss.

⁸² Cfr. R. BIN, C. BERGONZINI, *La Corte costituzionale in Parlamento*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI, *«Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale*, Napoli, ESI, 2006, 231. Per un approfondimento di questa prospettiva, cfr. G. RIVOCCHI, *Controlli della Corte dei conti e incidente di costituzionalità*, in *Diritto pubblico*, n. 2/2017, 360 ss.

Abstract

Muovendo da recenti saggi sull'Ufficio parlamentare di bilancio, il contributo ricostruisce il fondamento e l'evoluzione del ruolo del *Fiscal Council* nella forma di Stato e nella forma di governo soffermandosi su natura e funzioni dell'organo, anche al fine di prendere in esame in maniera dubitativa la tesi rivolta a sostenere la legittimazione dell'UPB ad agire e a resistere nei conflitti tra poteri. Seppur istituito da fonte costituzionale, una volta che sia stato garantito l'esercizio delle sue competenze, sembra assai difficile ricostruire l'UPB come potere-organo o individuare attribuzioni eventualmente menomate meritevoli di tutela davanti alla Corte costituzionale poiché esso è privo di poteri interdittivi propri nelle procedure di bilancio o anche soltanto di funzioni rivolte ad attivare il contraddittorio con il Governo.

L'esame della normativa e delle prassi delineano invece un organismo che, per quanto menzionato da fonte costituzionale e operante in attuazione di precetti normativi euro-unitari, sul piano "interno" finisce per svolgere funzioni di vigilanza, sia pure nell'ambito delle procedure di sorveglianza coordinate dall'*European Fiscal Board*, tuttalpiù capaci di riattivare il dialogo politico tra le autorità di bilancio nazionali (Parlamento e Governo) e quelle europee (Commissione europea).

The Parliamentary Budget Office, today

(Review of the volume by A. Vernata, L'Ufficio parlamentare di bilancio. Il nuovo organo ausiliare alla prova del primo mandato e della forma di governo, Napoli, Jovene, 2020)

The essay elaborates on recent works on the Italian fiscal council (Ufficio parlamentare di bilancio, hereinafter UPB), drawing on the evolution of the role of the TSCG in the Italian forms of state and government. It focuses on the structure and the functions of the UPB, also in order to cast doubts on its capacity to stand in conflicts of attributions before the Italian Constitutional court. Notwithstanding its constitutional basis, it seems hard to set its role as a "potere-organo" (i.e. an organ embodying an autonomous branch of power) or to isolate attributions deserving autonomous consideration by the Constitutional Court, as it lacks of veto powers in the budget decision or even in activating a dialogue with the Government.

Legislation and practice sketch a different kind of body that, although established by constitutional norms and acting in the implementation of EU law, in the domestic ARENA seems not more than performing oversight functions in the framework of what coordinated by the European fiscal board. If anything, it seems to be able to activate a political dialogue between parliament and the government, on the one hand, and between state and EU bodies, on the other.